


COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)



REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA
(approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 29.11.2018)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Tariffe

Art. 3 - Servizi gratuiti - Agevolazioni

Art. 4 - Gestione e vigilanza delle attività funebri e cimiteriali e custodia dei cimiteri

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 5 - Adempimenti conseguenti al decesso

Art. 6 - Periodo e depositi di osservazione

Art. 7 - Attività funebre

Art. 7.1 - Trasporto funebre

Art. 7.2 - Servizio funebre

Art. 8 - Piano cimiteriale

TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 9 - Ammissione nei cimiteri

Art. 10 - Reparti speciali

Art. 11 - Tipi di sepoltura

Art. 12 - Durata delle concessioni

Art. 13 – Uso della sepoltura

Art. 14 - Concessione di manufatti per la tumulazione

Art. 15 – Inumazioni

Art. 16 – Concessione di aree per la tumulazione e costruzione sepolture private

Art. 17 - Cremazione

Art. 18 - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 19 - Epigrafi, monumenti, ornamenti e dimensioni dei monumenti/lapidi su sepolture

Art. 20 – Rifiuti cimiteriali

TITOLO IV - REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEI CIMITERI

Art. 21 - Orari di apertura dei cimiteri ed atti esposti al pubblico

Art. 22 - Circolazione veicolare

Art. 23 - Regole comportamentali

Art. 24 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Art. 25 – Riti Funebri – Orazioni Civili

Art. 26 – Oggetti, fiori e piante ornamentali

TITOLO V – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 27 – Accesso al Cimitero

Art. 28 - Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 29 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 30 – Orario di lavoro

Art. 31 - Vigilanza

TITOLO VI – SUBENTRI E RINUNCE – REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

Art. 32 - Subentri

Art. 33 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Art. 34 - Revoca

Art. 35 - Decadenza

Art. 36 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 37 - Estinzione

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 38 - Concessioni pregresse

Art. 39 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

TITOLO I

—

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione comunale disciplina tutta l'attività ed i servizi connessi con la morte di una persona, nel rispetto delle norme vigenti e nell'ambito della propria autonomia, tenendo conto delle condizioni ed esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino.

Art. 2 - Tariffe

I servizi erogati, sia a domanda individuale, sia disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, fatti salvi i casi in cui essi siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Le tariffe comunali sono rivalutate annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo determinato dall'Istat.

Art. 3 - Servizi gratuiti - Agevolazioni

Qualora siano riferibili a defunto indigente dichiarato tale dal Responsabile dei Servizi Sociali ed in base al Regolamento all'uopo predisposto, sono gratuiti e posti in carico al Comune, i seguenti servizi:

- servizio funebre (fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo di decesso al luogo scelto per l'onoranza funebre, indi al luogo di destinazione sul territorio comunale);
- sepoltura in campo comune;
- l'operazione di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune.

In caso di particolare disagio socio economico può essere inoltrata richiesta scritta e motivata di estinguere il debito in forma rateizzata per la sola concessione dei manufatti, con istanza alla Giunta Comunale, attraverso l'ufficio preposto.

Art. 4 - Gestione e vigilanza delle attività funebri e cimiteriali e custodia dei cimiteri

Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali e obitoriali secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione.

In caso di Servizio gestito in appalto il Comune indicherà del Capitolato Speciale d'Appalto tutte le modalità di esecuzione, secondo i dettami di legge.

L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento

Il Comune assicura la custodia delle strutture cimiteriali. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni ed attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale; conseguentemente il dovere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli proprietari.

Il Comune garantisce nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta, ovvero, in concessione a terzi.

E' fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, nelle strutture cimiteriali.

E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO II

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 5 - Adempimenti conseguenti al decesso

Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'ordinamento di stato civile e alla vigente normativa in materia (D.P.R. 3.11.2000 n. 396 e s.m.i.) e dalle norme che saranno in futuro emanate.

Art. 6 - Periodo e depositi di osservazione

Per il periodo di deposito di osservazione dei cadaveri si rimanda a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali (D.P.R. 10.9.90 n.285 e s.m.i. e R.R. 9.11.2004 n. 6 e s.m.i.)

A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- alla camera mortuaria di una struttura sanitaria;
- alle sale del commiato;
- all'abitazione propria o dei familiari.

In questi casi il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti.

In caso di soggetti deceduti sul territorio del Comune di Nerviano, in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ATS territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria le salme sono trasportate, a cura del Comune, all'obitorio. In questo caso il trasporto e la permanenza della salma sono gratuiti.

Art. 7 - Attività funebre

L'attività funebre nel Comune di Nerviano può essere esercitata, ai sensi della vigente normativa regionale, da soggetti in possesso di regolare autorizzazione.

Art. 7.1 - Trasporto funebre

L'orario dei trasporti funebri ed il ricevimento di salme provenienti da altri Comuni è stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Il trasporto di resti ossei e ceneri può essere effettuato da chiunque, previo rilascio di autorizzazione.

Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali. Il trasporto tra le strutture comunali di cadaveri, di defunti non completamente mineralizzati, di resti e di ceneri può essere effettuato dal Comune, per questioni organizzative, con mezzi e personale propri, ovvero tramite imprese all'uopo delegate dai familiari o incaricate dal Comune.

Art. 7.2 - Servizio funebre

L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è illegittima.

Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri munita di regolare delega.

Chiunque richieda un servizio funebre agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto.

Il Comune, attraverso i propri uffici, fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto e comunque non prima che siano trascorse le ore legali per autorizzare la sepoltura.

I trasporti funebri sono effettuati, di norma, nei giorni feriali e prefestivi, in numero di 1 (uno) nelle ore antimeridiane ed in numero di 2 (due) nelle ore pomeridiane ovvero:

- ore 10.00
- ore 14.00
- ore 15.30

In occasione di due giornate festive consecutive i trasporti funebri sono effettuati nel corso della seconda giornata.

Il feretro può sostare in Chiesa con finalità religiosa per la mera durata dell'ordinaria cerimonia.

Ogni eventuale proroga o cambiamento di tempo e di luogo della sosta del feretro deve essere preventivamente concordato ed autorizzato dai preposti uffici di Polizia Mortuaria e/o di Stato Civile.

Terminata la funzione, l'autofunebre si deve dirigere direttamente al luogo di sepoltura/cremazione

Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione in caso di particolari onoranze e per giustificati motivi.

Art. 8 - Piano cimiteriale

L'utilizzo delle aree all'interno dei cimiteri è disciplinato da un piano cimiteriale aggiornato periodicamente dall'Amministrazione comunale, al quale sarà data adeguata pubblicità.

TITOLO III

TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 9 - Ammissione nei cimiteri

Nei cimiteri del Comune di Nerviano sono accolti e seppelliti, quando non sia richiesta o disposta altra destinazione, i defunti residenti o deceduti nel territorio comunale, come meglio dettagliato al successivo art. 14.

Le parti anatomiche e i feti, nell'accezione di cui alla vigente normativa, per i quali non sia stata richiesta sepoltura sono, di norma, avviati a cremazione e le ceneri conferite in cinerario comune.

A questi soli fini, non si considera abbiano perso la residenza nel comune le persone che siano state cancellate dall'anagrafe della popolazione residente, per motivi di salute, religiosi o per trasferimento della residenza all'estero (AIRE).

E' altresì possibile concedere in uso sepolture nel caso di presenza di salme di figli aventi genitori residenti nel Comune di Nerviano e che abbiano trasferito altrove la residenza per motivi di lavoro, studio ecc. e che non abbiano costituito un nuovo nucleo familiare con altri legami diversi da quelli con i genitori.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti accolti i defunti destinati a sepoltura in tomba di famiglia.

Nei Cimiteri siti nelle Frazioni sono di preferenza accolte, compatibilmente la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano, al momento del decesso, la propria residenza nella rispettiva Frazione.

Art. 10 - Reparti speciali

Le parti anatomiche riconoscibili, i nati morti, i feti, nell'accezione di cui alla normativa vigente possono essere sepolti, su istanza del familiare o dell'avente titolo, in Campo Comune o, se previsti in campi/reparti speciali.

Art. 11 - Tipi di sepoltura

I cimiteri consentono, di norma, le seguenti tipologie di sepoltura:

- inumazione in campo comune per defunti di età superiore ai dieci anni, per un periodo non inferiore a dieci anni;
- inumazione in campo indecomposti, per un periodo non inferiore a due anni se trattati con sostanze biodegradanti ovvero per un periodo non inferiore a cinque anni;
- inumazione di defunti di età inferiore ai dieci anni (campo bambini), per un periodo non inferiore a dieci anni;
- inumazione in campo bambini dei feti o prodotti abortivi, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- tumulazione in loculi e tombe di famiglia;
- tumulazione in ossari e cinerari;
- conferimento in ossario/cinerario comune;
- dispersione delle ceneri nel giardino del ricordo e, più in generale, in aree destinate a questa pratica.

Il Comune, di norma, costruisce manufatti da concedere in uso come sepolture private e tombe di famiglia.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

La concessione è regolata da apposito contratto, i cui contenuti essenziali sono i seguenti:

- tipologia e identificazione dell'area;
- generalità del concessionario;
- durata;
- numero dei posti;
- nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati;
- obblighi giuridici ed economici;
- condizioni di decadenza e revoca.

Le concessioni di importo superiore ad € 8.400,00 (importo in vigore nell'anno 2018) sono soggette al pagamento delle spese di registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate e sono a carico del richiedente la concessione.

Art. 12 – Durata della concessione

I cimiteri dispongono di manufatti per la tumulazione di feretri, cellette per resti ossei o urne cinerarie da assegnare in concessione, aventi la durata di 40 anni.

La durata della concessione decorrerà dalla data di occupazione della sepoltura .

In caso di concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, la durata della concessione decorrerà dalla data dell'istanza.

La concessione potrà essere rinnovata, a domanda, una sola volta, per un periodo pari a 40 anni.

La domanda di rinnovo di tutti i manufatti/aree assegnati in concessione, dovrà essere formulata entro i sei mesi precedenti alla data di scadenza dietro pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta.

In caso di mancato rinnovo, ovvero, allo scadere del periodo del rinnovo stesso, il Comune provvederà d'ufficio alla estumulazione dei defunti tumulati e a conferirne i resti nell'ossario o cinerario comuni od a inumare i resti mortali nel campo ad essi destinato.

Art. 13 – Uso della sepoltura

Il diritto d'uso della sepoltura è riservato al concessionario, al coniuge, al partner, agli ascendenti, discendenti ed affini fino al 4° grado, del convivente di fatto, del concessionario e delle persone che abbiano acquisito nei confronti del concessionario particolari benemerienze, fino al completamento della capienza, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La tumulazione deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria salvo che per i nominativi già indicati nell'atto di concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile.

Art. 14 - Concessione di manufatti per la tumulazione

Il manufatto può concedersi solo in presenza della salma, resti ossei e ceneri ed il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa, pagamento da effettuarsi entro 30 gg. dalla data di occupazione del manufatto stesso.

La concessione può essere altresì effettuata:

- a) a favore di quel richiedente che sia coniuge/convivente/partner del defunto e che abbia avanzato richiesta all'atto del decesso;
- b) a favore dei genitori, dei quali almeno uno di età superiore ai 65 anni, il cui figlio convivente sia premorto;
- c) a favore di richiedente, erede di defunto, che abbia avanzato richiesta all'atto del decesso di avvicinamento del coniuge pre-morto già tumulato in altro Cimitero;
- d) a tutti i casi già indicati all'art. 9;

- e) a favore di quel richiedente di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado
- f) a favore del coniuge e/o partner non residente.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data del decesso per l'ipotesi di cui alle lettere a-b-c-d-f) e la data di presentazione della domanda di concessione per il caso di cui alla lettera e).

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Per le tombe di famiglia a sei loculi devono essere individuati almeno quattro nominativi di persone le cui salme saranno tumulate nella sepoltura.

Per le tombe di famiglia a tre loculi devono essere individuati almeno due nominativi di persone le cui salme saranno tumulate nella sepoltura.

E' consentita la collocazione di resti ossei e/o urne cinerarie in un unico loculo sotterraneo, esterno o tomba di famiglia già occupato da un feretro, sempre che le misure di ingombro libero interno al loculo lo permettano. In tali casi la collocazione di cassette di resti e/o urne cinerarie non deve comportare manomissioni o rimozioni del feretro eventualmente già tumulato.

Art. 15 – Inumazioni

L'assegnazione dell'area per l'inumazione avviene per ordine progressivo degli spazi disponibili.

Le spese di inumazione sono subordinate al pagamento della tariffa in essere..

In genere, i feretri destinati ad inumazione sono confezionati con la sola cassa di legno, in conformità alle norme vigenti; qualora nel cimitero giungano feretri realizzati con duplice cassa, di legno e di zinco, se quest'ultima è posta all'esterno, dovrà essere rimossa prima dell'inumazione.

Art. 16 - Concessione di aree per la tumulazione e costruzione sepolture private

Il Comune altresì si riserva la facoltà di assegnare in concessione aree per la realizzazione di tombe di famiglia, aventi la durata di 40 anni.

L'area può essere concessa solo in caso di persona deceduta ed il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa, pagamento da effettuarsi entro 30 gg. dalla data dell'istanza.

A richiesta specifica e diretta delle famiglie dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo all'uopo individuato dietro pagamento dei soli diritti di tumulazione.

Ad avvenuta realizzazione della tomba di famiglia seguiranno le relative operazioni di traslazione della salma dal loculo provvisorio alla tomba con pagamento delle tariffe vigenti.

Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dalle vigenti "Norme Tecniche di Attuazione" del Piano Cimiteriale ed all'esecuzione delle relative opere entro 24 mesi dal pagamento pena la decadenza.

La realizzazione e la manutenzione della sepoltura sono a carico del concessionario.

Art. 17 - Cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in base alle norme vigenti (Legge 30.3.2001 n. 130 e s.m.i. e D.P.R. 15.7.2003 n. 254 e s.m.i.), che disciplinano anche le modalità per l'espressione della volontà da parte del defunto¹

1 - La scelta della cremazione può essere fatta dall'interessato nei seguenti modi:

- Mediante testamento dinanzi ad un notaio.
- Redigendo un testamento olografo (nel quale viene indicata su un foglio la volontà di cremazione), che lascerà tra le carte o consegnerà ad un notaio o a un parente. (Dopo il decesso per poter essere valido, tale testamento dovrà essere pubblicato da un notaio a cura degli eredi).

- Iscrizione ad una associazione di cremazioni presenti su tutto il territorio nazionale (es: SO.CREM). In questo caso non è necessario passare da un notaio o presentare da parte dei familiari istanza al comune.
Nel caso di mancanza di volontà del defunto, la manifestazione di volontà deve essere effettuata in primo luogo dal coniuge superstite. In mancanza di questo la volontà deve essere manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo le norme del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da lla maggioranza assoluta degli stessi. La volontà deve essere espressa mediante dichiarazione scritta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.

L'affidamento e la dispersione delle ceneri è disciplinato dalle norme vigenti (Art. 14 R.R.9.11.2004 n. 6 e s.m.i. e Legge 30.3.2001 n. 130 e s.m.i.)

L'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione. La dispersione può avvenire anche presso il giardino del ricordo, se istituito, previa corresponsione della relativa tariffa da determinarsi con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 18 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, dimensioni dei monumenti/lapidi su sepolture e manutenzione

Sulle sepolture devono essere poste lapidi/monumenti, secondo le forme e le misure autorizzate di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

A tal fine, il titolare della concessione/famigliari del defunto, deve presentare, entro SEI MESI dalla data di occupazione, apposita istanza per l'autorizzazione alla posa della lapide/monumento corredata da elaborato grafico contenente le misure, le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, che deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Per i campi comuni, i lavori di sistemazione della sepoltura possono essere eseguiti in economia dai famigliari previa comunicazione corredata da elaborato grafico contenente le misure, le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere puntualmente comunicate al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

In caso di mancata esecuzione di posa lapide/monumento nei termini indicati nell'autorizzazione, i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale con diritto di piena rivalsa e rimborso delle spese da parte del concessionario/famigliare del defunto.

Dimensioni dei monumenti:

- campo bambini: altezza massima sopra il livello del suolo pari a centimetri ottanta e dimensione perimetrale pari a 50 per 80 centimetri
- campo comune: altezza massima sopra il livello del suolo pari a centimetri 150 e dimensione perimetrale pari a 60 per 140 centimetri
- tombe a tre posti: altezza massima sopra il livello del suolo pari a 180 cm e dimensione perimetrale pari a 170 cm per 220 cm
- tombe a sei posti: altezza massima sopra il livello del suolo pari a 250 cm e dimensione perimetrale pari a 220 cm per 220 cm.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere, in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 19 - Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni ordinarie saranno effettuate non prima che sia decorso il termine di inumazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale.

In esito all'esumazione ordinaria, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla raccolta dei resti ossei, stante il rinvenimento di cadavere non completamente mineralizzato, la cui valutazione è demandata agli addetti cimiteriali, in mancanza di richiesta di diversa destinazione, si procederà a nuova inumazione.

Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, trascorsi 6 mesi dalla data dell'operazione, i resti ossei rinvenuti saranno conferiti nell'ossario comune, a meno che i familiari o chiunque ne abbia interesse non abbiano disposto diversamente.

Le estumulazioni ordinarie saranno effettuate in seguito al mancato rinnovo della concessione, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale, previo avviso.

In esito all'estumulazione ordinaria, nel caso in cui il cadavere non sia mineralizzato, si procederà a nuova inumazione in campo comune. I resti ossei e le ceneri saranno conferiti nell'ossario comune.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto, in via generale, dal Comune.

Le attività di esumazione e di estumulazione che non rientrino tra quelle descritte ai precedenti capoversi del presente articolo, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, saranno effettuate, su richiesta, a cura e spese dei parenti più prossimi del defunto, nei seguenti casi:

- per successiva tumulazione in tomba collettiva o individuale;
- per trasporto in altra sepoltura fuori Comune;
- per affidamento/dispersione delle ceneri.

Le esumazioni straordinarie, per motivi igienico-sanitari, non possono essere eseguite oltre i due anni dalla data del decesso né possono essere eseguite nei mesi da Maggio a Settembre.

Le estumulazioni straordinarie non possono essere eseguite prima dello scadere della concessione e comunque non prima dei 20 anni.

Delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria/straordinaria sarà data pubblicità in conformità alle vigenti disposizioni (art. 20 della R.R. n. 6/2004)

Gli oggetti eventualmente trovati nei feretri saranno resi ai familiari.

E' proibito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione; possono essere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti.

Monumenti, piante, foto, oggetti e segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dagli aventi titolo, previa comunicazione verbale all'Amministrazione comunale.

Le suddette operazioni sono soggette al pagamento della tariffa stabilita determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 20 – Rifiuti Cimiteriali

I rifiuti derivanti da indumenti, oggetti, e casse provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione, fatta ovviamente eccezione per qualsiasi parte del corpo umano, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento finale, ad apposito trattamento di disinfezione e confezionamento in duplice contenitore, entrambi adeguatamente resistenti e chiusi.

I predetti rifiuti debbono essere conferiti per la termodistruzione.
E' ammesso lo stoccaggio di tali rifiuti purchè in aree opportunamente attrezzate e coperte.
Il reinterro di tali rifiuti non è ammesso.

TITOLO IV

-

REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEI CIMITERI

Art. 21 - Orari di apertura dei cimiteri e atti esposti al pubblico

Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e sono esposti al pubblico all'ingresso dei Cimiteri stessi. Sono pubblicizzati altresì con gli strumenti di comunicazione ritenuti più opportuni dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà vietare l'accesso o interdire delle zone al pubblico per cause di forza maggiore o per la salvaguardia della pubblica incolumità.

I Cimiteri sono dotati di idonei meccanismi che permettono ad eventuali possibili ritardatari di provvedere da sé stessi all'apertura del cancello, per l'uscita, nel termine di 30 minuti oltre l'orario di chiusura.

Art. 22 - Circolazione veicolare

Nel cimitero, di norma, si entra a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone i percorsi e gli orari.

Art. 23 - Regole comportamentali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi, di oggetti e questua),
- distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati)
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà

diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 24 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti di cui all'art. 54 comma 5 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Le violazioni del Codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del Codice stesso ed in coerenza con le disposizioni delle norme e contratti vigenti in materia

Il Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Nerviano e si estendono, per quanto compatibili, anche alle imprese fornitrici di lavori, beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di vaccinoprofilassi obbligatorie o individuate dal Servizio Sanitario o dal medico competente, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 25 - Riti funebri – Orazioni Civile

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

E' altresì permessa la celebrazione di orazioni civili

Art. 26 - Oggetti, fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Fiori e piante ornamentali tenuti con deplorabile trascuratezza o in maniera indecorosa o che creino pericolo, saranno rimossi a cura dell'Amministrazione Comunale e le spese saranno eventualmente addebitate ai concessionari.

E' ammessa la piantumazione di essenze nane, fiori o arbusti, purché non assumano proporzioni eccessive.

Rimane sottinteso che non possono essere messe a dimora tutte le piante ospiti o potenzialmente ospiti di *Anoplophora chinensis*, come previsto dall'Ordinanza n. 36 del 8.6.2006

Tutte le essenze, fiori o arbusti dovranno essere contenuti entro l'area di pertinenza di ciascuna tomba non invadendo e non creando pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e non arrecando danno alle strutture cimiteriali.

E' consentito collocare sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale, purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e siano consoni al carattere del luogo.

Qualora tali oggetti non rispettassero i criteri di cui sopra, il Comune provvederà alla loro rimozione e smaltimento con spese a carico del concessionario.

TITOLO V

-

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 27 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, posa lapidi e monumenti, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori incaricati dai concessionari dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla CCIAA e da opportuno deposito cauzionale.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla dimostrazione di idonea copertura assicurativa per eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.

L'Amministrazione comunale è estranea al rapporto intercorrente tra il committente e l'impresa incaricata per la costruzione e la manutenzione delle tombe ed è, pertanto, sollevata ed indenne da qualunque responsabilità connessa.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, etc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 28 - Recinzione aree – Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati al luogo indicato dal servizio di Polizia Mortuaria evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 29 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, purché di dimensioni ridotte.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere ordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc... .

Art. 30 – Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ed è comunque subordinato agli orari di apertura dei Cimiteri.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Il Responsabile della Polizia Mortuaria, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, mantenendo idonee condizioni di sicurezza.

Art. 31 - Vigilanza

Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il Servizio di Polizia Mortuaria accerta, a lavori ultimati, la corretta esecuzione delle opere di costruzione e, accertata l'inesistenza di danni, propone all'Ufficio competente la restituzione del deposito cauzionale.

TITOLO VI

-

SUBENTRI E RINUNCE – REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

Art. 32 - Subentri

In caso di morte del concessionario gli aventi titolo hanno l'obbligo di designare, entro 12 mesi dalla data del decesso, tramite comunicazione al responsabile della Polizia Mortuaria, il referente che agisce in nome e per conto degli stessi.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal preposto Servizio.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra gli eredi del concessionario defunto, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di tre anni dalla data del decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Per le pratiche il cui concessionario è deceduto prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora regolarizzate nella pratica di subentro, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54 comma 8 del precedente Regolamento di Polizia Mortuaria ovvero....omissis *“per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario”*

Art. 33 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura a tempo determinato di 40 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari all'1,25% della tariffa in vigore al momento della stipula dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

Art. 34 - Revoca

E' facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti.

Viene pertanto concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, di una sepoltura idonea ad accogliere le spoglie mortali rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese relative all'esumazione/traslazione e la posa di eventuali monumenti o lapidi.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di sessanta giorni, indicando il giorno fissato per l'esumazione/traslazione delle salme. L'esumazione/traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Art. 35 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o, quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura nei termini stabiliti dal Comune;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- f) mancato pagamento del corrispettivo della concessione nei termini stabiliti o di una singola rata in caso di rateazione;
- g) traslazione, non temporanea di tutti i defunti collocati nella sepoltura che abbia determinato lo svuotamento completo del manufatto;
- h) mancata tumulazione del defunto cui era stato assegnato in vita il manufatto;
- i) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 36 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 37 - Estinzione

Le concessioni si estinguono, salvo rinnovo, per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO VII

-

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 38 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate sino al 23.3.1998 (entrata in vigore del precedente regolamento) continuano a seguire, per quanto riguarda la durata delle concessioni, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per le concessioni assegnate successivamente a tale data e con durata pari a 40 anni l'eventuale rinnovo può essere assentito una sola volta per un periodo di 40 anni ed è subordinato al pagamento della tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

I titolari di concessioni relative ad aree per sepolture private possono rinunciare alla concessione in essere e richiedere nel contempo una nuova concessione per la medesima area alle condizioni tutte del presente regolamento per la realizzazione di tombe di famiglia.

Le spoglie delle salme esumate dovranno, in ogni caso, essere ricollocate nella nuova sepoltura.

L'Amministrazione Comunale di riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 285/92 al verificarsi delle condizioni in esso contenute.

Art. 39 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.